



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE 7/2023

Z.E.S.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOTTO FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE INSEDIATE NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI 2023

Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono state istituite le **Zone economiche speciali**, di seguito denominate «ZES». Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata nei link indicati, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale.

Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle ZES, possono usufruire di un credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il **31 dicembre 2023** nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. (D.L. 77/2021)

Credito d'imposta Zes

Le percentuali del credito di imposta variano in base alle dimensioni aziendali:

- **45% piccole e micro imprese;**
- **35% medie imprese;**
- **25% grandi imprese.**

Gli investimenti agevolabili riguardano macchinari, impianti ed attrezzature iscrivibili nella voce BII2 e BII3 secondo il principio contabile OIC 16, e l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Potrà quindi essere agevolato l'acquisto di un terreno su cui verrà costruito l'immobile strumentale, così come l'acquisto di un fabbricato da demolire e ricostruire, ed infine anche

ampliare un immobile strumentale che rientri in un'area Zes. L'immobile potrà essere acquisito anche tramite contratto di leasing finanziario.

In particolare il credito di imposta ZES spetta per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, per la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1 maggio 2022. Per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, il credito di imposta spetta solo per l'acquisto di immobili. L'acquisto di immobili strumentali tra imprese tra le quali intercorre un rapporto di controllo e/o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, non è ammissibile al credito di imposta ZES.

In base al principio contabile nazionale OIC n. 16 "Immobilizzazioni materiali", la voce BII2 "impianti e macchinario" può comprendere:

- impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
- impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda;
- altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);
- macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.

La voce BII3 "attrezzature industriali e commerciali", può comprendere:

- attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);
- attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili.

I beni che sotto un profilo oggettivo rientrano nella predetta classificazione, ma che, per situazioni di fatto, debbano essere classificate come "Migliorie su beni di terzi" (e.g. installazioni di impianti su un immobile in locazione) in quanto, come chiarito dal principio contabile OIC 16, non hanno autonomia funzionale", e classificabili nella voce B.II.7, non sono ammissibili alle agevolazioni.

In relazione alle «particelle Z.E.S. parzialmente incluse», qualora l'investimento agevolabile sia realizzato da soggetti operanti su territorio parzialmente incluso in una ZES, l'agevolazione spetta solo per le spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa ZES.

Resta fermo che il contribuente ha l'onere di mantenere evidenza della quota di spese riferibile ai predetti interventi in termini di fatturazione o a mezzo di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che indichino gli importi riferibili alla porzione di intervento localizzata nella ZES (ossia, dell'investimento agevolabile) utilizzando in entrambe le ipotesi criteri oggettivi e, quindi, dimostrabili in sede di eventuale verifica da parte dell'amministrazione finanziaria.

REQUISITI SOGGETTIVI

Possono beneficiare del credito di imposta ZES i soggetti titolari di reddito di impresa, che rispettino le seguenti condizioni:

- 1) l'impresa deve essere regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese;
- 2) l'impresa deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve essere in liquidazione volontaria e non deve essere sottoposta a procedure concorsuali;
- 3) l'impresa non deve rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea;
- 4) l'impresa deve essere in regola con il DURC;
- 5) l'impresa deve rispettare le normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 6) l'impresa non deve essere stata destinataria di sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 d.lgs 231/2001, quali :
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- 7) l'impresa non deve rientrare tra i settori esclusi dalle agevolazioni :
 - settori dell'industria siderurgica e carbonifera;
 - costruzione navale;
 - fibre sintetiche;
 - trasporti e delle relative infrastrutture;
 - produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
 - settori creditizio, finanziario e assicurativo;
 - agricoltura, pesca e acquacoltura.

- 8) l'impresa non deve essere in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione della commissione europea 2014/c 249/01 (punto 2.2);
- 9) l'impresa deve mantenere la sua attività all'interno della Zes per almeno 7 anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni.

REQUISITI OGGETTIVI

- 1) i beni oggetto di agevolazione devono essere presenti presso la struttura produttiva nell'area ZES indicata in domanda;
- 2) i beni devono essere nuovi di fabbrica;
- 3) i beni devono essere strumentali rispetto all'attività esercitata (iscrivibili nella voce BII2 impianti e macchinari e nella voce BII3 attrezzature industriali e commerciali, secondo il principio contabile OIC 16);
- 4) i beni oggetto di investimento non devono essere di mera sostituzione di beni già esistenti (progetto di investimento iniziale art. 2 reg. ue n°651/2014 della commissione europea);
- 5) i beni oggetto di investimento non devono essere destinati alla vendita (beni-merce) né materiali di consumo;
- 6) il programma di investimenti iniziale per le **PMI** deve riguardare la creazione di una nuova struttura produttiva o l'ampliamento della capacità produttiva di quella esistente; Per le **grandi imprese** deve riguardare solo un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata (par. 3 dell'art.14 del regolamento UE n.651/2014).
Per struttura produttiva si intende ogni singola unità locale o stabilimento ubicati nei territori agevolabili in cui il beneficiario esercita l'attività di impresa che comprende l'insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo. La normativa potrà essere applicata anche alle aziende che operano nel settore dei servizi.
- 7) il programma di investimenti deve essere stato completato dopo l'ottenimento del decreto di fruizione e comunque entro il 31/12 dell'anno di presentazione della domanda;
- 8) sullo stesso bene non devono essere state ottenute altre agevolazioni (es. fondo di garanzia legge 662 – legge sabatini, aiuti di stato o aiuti de minimis) diverse dal credito di imposta investimenti industria 4.0;

- 9) le agevolazioni cumulate tra di loro non devono aver superato il costo del bene considerando anche le imposte risparmiate sul credito di imposta investimenti industria 4.0;
- 10) i beni strumentali devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- 11) entro il settimo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni non devono essere dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all' esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all' agevolazione;
- 12) i beni non devono essere stati ceduti in godimento a terzi mediante contratti di locazione di cosa mobile.
- 13) L'investimento iniziale deve riguardare:
- La creazione di un nuovo stabilimento;
 - L'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
 - La diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati prima o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo di uno stabilimento esistente;
 - Per le grandi imprese l'avvio di una nuova attività economica che non sia uguale o simile a quella precedentemente svolta.

Zone Economiche Speciali Puglia

1. ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise (ISTITUITA IL 03/10/2019)

● **Barletta-Andria-Trani**
ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise
Barletta

● **Lecce**
ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise
Casarano;
Galatina;
Lecce;
Galatone;
Matino;
Melissano;
Nardò;
Soletto;
Surbo;
Taviano

● **Bari**
ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise
Altamura;
Bari;
Bitonto;
Gravina in Puglia;
Molfetta;
Modugno;
Monopoli



● **Foggia**
ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise
Ascoli Satriano;
Candela;
Cerignola;
Foggia;
Manfredonia;
Monte Sant'Angelo;

VERIFICA SE LA TUA AZIENDA E' UBICATA IN AREA Z.E.S.

I link che seguono contengono le unità territoriali dei Comuni (particelle) incluse integralmente o parzialmente nella ZES ADRIATICA INTERREGIONALE PUGLIA-MOLISE:

- particelle totalmente incluse: <https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato-1-Particelle-totali-ZES-Adriatica-Puglia.pdf>
- particelle parzialmente incluse: <https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato-2-Particelle-parziali-ZES-Adriatica-Puglia.pdf>

2. ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata (ISTITUITA IL 12/07/2019)



VERIFICA SE LA TUA AZIENDA E' UBICATA IN AREA Z.E.S.

I link che seguono contengono le unità territoriali dei Comuni (particelle) incluse integralmente o parzialmente nella ZES IONICA INTERREGIONALE PUGLIA-BASILICATA

- particelle totalmente incluse: https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/PUGLIA_particelle-incluse.pdf
- particelle parzialmente incluse: https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/PUGLIA_particelle-parzialmente-incluse.pdf

Agevolazioni fiscali

RIDUZIONE DEL 50% DELL'IMPOSTA SUL REDDITO

La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) introduce una riduzione del 50% dell'imposta sul reddito, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno delle Zone Economiche Speciali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 173 della suddetta legge, il beneficio opera a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni :

- a) Le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno 10 anni;
- b) Le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività svolta all'interno della ZES.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'**impresa unica** non può superare 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

LO STUDIO E' A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI E PER ASSISTERVI NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità